

Sommario

Congedo di paternità e congedo parentale: compilazione flusso Uniemens	2
Bonus facciate, eccezionalmente salvo anche senza bonifico parlante	3
Contratti d'affitto a non residenti, registrabili senza codice fiscale	5
Credito d'imposta prodotti energetici, 5 codici tributo per andare in cassa.....	6
Definizione agevolata avvisi bonari, incluse anche le comunicazioni Lipe	7

Congedo di paternità e congedo parentale: compilazione flusso Uniemens

Inseriti nuovi codici evento e codici conguaglio per gli eventi che si sono verificati dal 13 agosto 2022

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto alcune novità in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In particolare, ha avviato una nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio e l'ampliamento dell'arco temporale di fruizione del congedo parentale per i lavoratori dipendenti.

Per la corretta gestione dei congedi parentali nei flussi Uniemens, con [il messaggio 13 febbraio 2023, n. 659](#) l'INPS comunica ai datori di lavoro che sono stati inseriti nuovi codici evento e codici conguaglio, validi per gli eventi che si sono verificati dal 13 agosto 2022.

L'applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire da aprile 2023.

Le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l'INPS, degli eventi ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 - 31 marzo 2023 già denunciati con i codici in uso, saranno definite dall'Istituto con successiva comunicazione.

Inoltre, il messaggio fornisce precisazioni di dettaglio relative a eventuali regolarizzazioni per i periodi dal 13 agosto 2022 al 31 marzo 2023.

Fonte INPS.it

Bonus facciate, eccezionalmente salvo anche senza bonifico parlante

La regola ordinaria, come avviene per il recupero del patrimonio edilizio, precisa l'Agenzia, può essere superata soltanto se il pagamento non può essere ripetuto correttamente

L'attestazione del pagamento e della corretta contabilizzazione dei ricavi, rilasciata dalla ditta che ha realizzato i lavori di rifacimento della facciata è valida, in alternativa al bonifico parlante, ai fini della fruizione della detrazione del 90% introdotta per restituire decoro ai nostri centri abitati. Si tratta di una modalità ammessa, tuttavia, in via eccezionale, nel caso in cui non sia possibile ripetere correttamente il bonifico. È quanto chiarisce l'Agenzia delle entrate con [la risposta n. 214 del 14 febbraio 2023](#).

Una signora chiede se c'è una via d'uscita al "mero errore" compiuto al momento del pagamento, nel 2021, degli interventi di restauro e tinteggiatura delle facciate esterne di un immobile di cui è proprietaria al 50 per cento. La spesa è stata saldata, infatti, tramite bonifico ordinario, seppur completo di tutti i riferimenti normativamente necessari, e non parlante come richiede invece la disposizione agevolativa.

Per sanare la dimenticanza l'impresa esecutrice, nel 2022, ha rilasciato all'istante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento e la corretta imputazione del ricavo nella propria contabilità nel periodo di imposta 2021. La contribuente chiede se, come avviene per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, tale attestazione, in mancanza del bonifico parlante, le consenta ugualmente di accedere al bonus facciate.

La signora non perde l'agevolazione. È questa la sintesi del ragionamento dell'Agenzia delle entrate che, come al solito, prima di arrivare alle conclusioni, analizza la normativa e la prassi che definiscono la misura da cui nasce il quesito.

Brevemente si ricorda che la detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate esterne è stata introdotta in primis dalla legge di bilancio 2020 per le spese sostenute negli anni 2020-2021 (articolo 1, commi 219-223, legge n. 160/2019), ed è stata poi prorogata, dalla legge di bilancio 2021, anche al 2022, ma nella misura ridotta del 60 per cento.

Per le modalità applicative e di controllo, la norma introduttiva stessa (comma 223) rinvia al decreto interministeriale n. 41/1998 riguardante le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio attualmente disciplinate dall'articolo 16-bis del Tuir.

L'Agenzia, da parte sua, ha dettato le istruzioni sull'agevolazione dapprima con la circolare n. 2/2020 (vedi articolo "[Bonus facciate: è arrivata l'ora della circolare con i chiarimenti](#)") e, più di recente, con la [circolare n. 28/2022](#).

La circolare n. 2/2020 prevede, tra l'altro, che il pagamento della prestazione debba essere effettuato con bonifico dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva o il codice fiscale del destinatario del bonifico. Specifica, inoltre, che banche, poste e gli altri istituti autorizzati a prestare servizi di pagamento debbano applicare, all'atto dell'accredito dei pagamenti in questione, la ritenuta d'acconto prevista.

La circolare n. 28/2022 delinea con maggiori dettagli le caratteristiche dei bonifici ammessi per beneficiare della detrazione.

Il documento di prassi, conferma, tra l'altro – anche se con riferimento alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio – che l'incompleta compilazione del bonifico, tale da pregiudicare il rispetto da parte di banche e poste dell'obbligo di operare la ritenuta d'imposta, impedisce l'accesso al beneficio salvo ripetizione del pagamento con bonifico correttamente emesso.

La circolare chiarisce anche che se per errore non sono stati indicati tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, il bonus non è perso se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui la ditta dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa. Tale modalità, specifica l'Agenzia, non va tuttavia intesa come una alternativa al pagamento mediante bonifico "parlante" ma, piuttosto, come ipotesi eccezionale rispetto al corretto comportamento che il contribuente, in termini ordinari, deve tenere per poter beneficiare di una determinata agevolazione fiscale. Tornando alla vicenda dell'interpello, per quanto sopra detto e considerato il rinvio della disciplina del bonus facciate al regolamento attuativo delle detrazioni spettanti per il recupero del patrimonio edilizio, ammesso che non sia possibile ripetere il bonifico, la signora potrà fruire della detrazione se in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l'impresa esecutrice dei lavori attesta che i corrispettivi

accreditati a suo favore dall'istante sono stati correttamente contabilizzati ai fini della imputazione nella determinazione del reddito di impresa.

Fonte FiscoOggi.it

Contratti d'affitto a non residenti, registrabili senza codice fiscale

Sono sufficienti, per le persone fisiche, cognome, nome, luogo e data di nascita e il domicilio estero, per quelle giuridiche, denominazione, ragione sociale o ditta, nonché la sede legale

Con la [risoluzione n. 5/E del 14 febbraio 2023](#), l'Agenzia delle entrate fornisce istruzioni sulla procedura da seguire per richiedere la registrazione dei contratti di locazione in cui il locatario sia un non residente nel territorio dello Stato e risulti privo di codice fiscale, nonché per effettuare gli eventuali successivi adempimenti e il pagamento delle imposte dovute. Nel documento di prassi perviene alla conclusione che non è obbligatorio indicare il codice fiscale dell'affittuario.

La precisazione, nata dall'esigenza di fornire risposta ad alcuni quesiti sull'argomento, ha preso forma dalla considerazione che la norma di riferimento, vale a dire l'articolo 6 del Dpr n. 605/1973, al secondo periodo del secondo comma, precisa che l'obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con l'indicazione dei seguenti dati:

- per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il domicilio estero
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, nonché la sede legale. Inoltre, per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

Questo, in deroga al primo comma, lettera b), dello stesso articolo 6, dove è previsto che il codice fiscale debba essere indicato, tra l'altro, nelle richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso, relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, con esclusione degli atti elencati nella tabella allegata al medesimo Dpr.

L'Agenzia, poi, aggiunge che la registrazione potrà essere richiesta presso un qualunque ufficio territoriale delle Entrate utilizzando, anziché l'Rli, il modello 69, scaricabile dal proprio sito, il quale consente al locatore, tra l'altro, di esercitare l'opzione per il regime fiscale della cedolare secca.

Lo stesso modello dovrà essere utilizzato e presentato all'ufficio destinatario della registrazione, nel caso di eventuali successivi adempimenti relativi al contratto di locazione (risoluzione, cessione, proroga).

Per quanto riguarda il pagamento delle imposte eventualmente dovute, per la prima e per le successive annualità l'amministrazione ricorda che dovrà essere effettuato tramite modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 14/2014 (vedi articolo ["F24 elementi identificativi" accoglie i codici per le locazioni"](#)), seguendo le istruzioni ivi contenute, oppure mediante addebito sul proprio conto bancario o postale, da richiedere sempre allo stesso ufficio

Infine, con l'occasione, l'Agenzia sottolinea che le descritte modalità valgono non solo per i contratti di locazione, ma anche per tutti gli altri atti privati. Anche in tali casi il versamento delle imposte dovute per la registrazione deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni nn. 9/2020 (vedi articolo ["Cresce la platea dei codici tributo tra new entry e ridenominazioni"](#)) e n. 73/2020 (vedi articolo ["Registrazione atti privati: i codici per i tributi ipotecari e catastali"](#)), oppure mediante addebito sul proprio conto bancario o postale, da richiedere all'ufficio presso cui viene eseguita la registrazione.

Fonte FiscoOggi.it

Credito d'imposta prodotti energetici, 5 codici tributo per andare in cassa

Dovranno essere utilizzati, tramite F24, dalle imprese a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023

Istituiti i codici tributo per la fruizione dei bonus energetici introdotti dalla legge di Bilancio 2023 a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (45%), diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (35%), per le imprese a forte consumo di gas naturale (45%), diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (45%) e per le imprese esercenti l'attività agricola, la pesca e le imprese agromeccaniche per la spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dell'attività (20%) e, infine, per le imprese esercenti l'attività agricola e la pesca, per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per riscaldare le serre e i fabbricati destinati agli animali (20%). Le novità nella risoluzione n. 8/E dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2023.

I crediti d'imposta si riferiscono alle spese sostenute nel primo trimestre 2023.

I beneficiari del bonus dovranno utilizzarlo in compensazione, o cederlo a terzi, entro il 31 dicembre 2023.

Con la risoluzione di oggi sono quindi istituiti i seguenti codici tributo:

- "7010" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"
- "7011" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"
- "7012" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"
- "7013" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"
- "7014" denominato "credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati". In caso di riversamento dell'agevolazione, invece, sono esposti nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

Fonte FiscoOggi.it

Definizione agevolata avvisi bonari, incluse anche le comunicazioni Lipe

L'Agenzia delle entrate, con riguardo alle liquidazioni periodiche Iva, non riscontra limitazioni all'applicazione della misura prevista in caso di controlli automatizzati

La definizione agevolata degli avvisi bonari introdotta dalla legge di bilancio 2021 (dall'articolo 1, commi da 153 a 159, n. 197/2022) è applicabile anche alle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. È quanto precisa l'Agenzia delle entrate con [la risoluzione n. 7 del 14 febbraio 2023](#) dando seguito alle richieste di chiarimenti pervenute sull'argomento.

Il dubbio nasce perché le Lipe non sono esplicitamente richiamate nell'ambito delle disposizioni applicative della norma.

Il trattamento di favore consiste, in linea generale, nella riduzione delle sanzioni con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, il cui termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) o recapitate successivamente alla medesima data.

L'Agenzia ritiene che, dal tenore della norma, si possa concludere che anche i debiti così emersi relativi alle Lipe possano essere definiti secondo le nuove misure agevolative. Va considerato, tra l'altro, che ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto legge n. 78/2010, l'Agenzia effettua controlli anche con riferimento alle comunicazioni in argomento e nel caso in cui siano riscontrate incoerenze, mette a disposizione del contribuente le risultanze del controllo eseguito per favorire la compliance, la stessa ratio, secondo l'Agenzia, va seguita per la definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2023.

Fonte FiscoOggi.it